

GIUSTIZIA CIVILE: Motivazione - Assenza - Condizioni - Limiti.

**Cass. civ., Sez. III, 7 aprile 2023, n. 9549
in Guida al Diritto, 23, 2023, pag. 66.**

“[...] ai sensi dell'art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparando come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie [...]”.

Svolgimento del processo

che, con ordinanza resa in data 12 gennaio 2022, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'[art. 348-bis](#) c.p.c., dell'appello proposto dalla Immobiliare San Francesco Srl avverso la sentenza emessa in data 19/4/2021 con la quale il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'opposizione proposta dalla Immobiliare San Francesco Srl avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ACT.MO Srl (già Sinthema Srl) per il pagamento, da parte della Immobiliare San Francesco Srl , di somme a titolo di corrispettivi per prestazioni di consulenza e assistenza; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello proposto dalla Immobiliare San Francesco Srl , avendo il primo giudice correttamente interpretato gli atti del giudizio, segnatamente nella parte in cui avevano evidenziato l'insussistenza dei presupposti per l'opposizione in compensazione, da parte della Immobiliare San Francesco Srl , di un credito che quest'ultima società aveva acquistato da tale A.A., vantatosi creditore della Sinthema Srl (di seguito ACT.MO Srl), trattandosi di un credito

contestato e, dunque, privo dei necessari requisiti della certezza indispensabile ai fini della rivendicata compensazione;

avverso la sentenza del giudice di primo grado, la Immobiliare San Francesco Srl propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione;

la ACT.MO Srl in liquidazione, pur avendo rilasciato procura speciale al proprio difensore, non ha svolto difese in questa sede.

Motivi della decisione

che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata violazione e falsa applicazione degli [artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371](#) c.c., con la conseguente violazione e falsa applicazione degli [artt. 1321-1322](#), 1294, [1462, 1988](#) e 1243 c.c. (in relazione all'[art. 360](#) c.p.c., n. 3), per avere il giudice di primo grado erroneamente interpretato i contenuti dell'atto con il quale A.A. era stato riconosciuto creditore dell'importo di Euro 55.000,00 nei confronti del gruppo Sinthema, travisandone il significato ed omettendo illegittimamente di avvedersi dell'avvenuto riconoscimento, proprio attraverso tale atto, del debito del gruppo societario in esame (con la conseguente responsabilità solidale della Sinthema Srl) nei confronti del medesimo A.A., come tale pienamente legittimato a rivendicare il proprio credito di confronti della Sinthema Srl e, conseguentemente, a cederlo alla Immobiliare Srl con i relativi requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità imposti dalla legge ai fini della compensazione opposta nel caso di specie;

il motivo è inammissibile;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'[art. 360](#) c.p.c., n. 5, ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'[art. 360](#) c.p.c., n. 3;

in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d'essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all'interpretazione censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);

nel caso di specie, l'odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell'[art. 1362](#) c.c.), nonchè la scorrettezza dell'interpretazione complessiva attribuita ai

termini dell'atto negoziale (ex [art. 1363](#) c.c.), oltre alla violazione dei canoni interpretativi della buona fede ([art. 1366](#) c.c.), della conservazione degli atti ([art. 1367](#) c.c.) e dell'equo con temperamento degli interessi delle parti ([art. 1371](#) c.c.), orientando l'argomentazione critica rivolta nei confronti dell'interpretazione dei giudici del merito, non già attraverso la prospettazione di un'obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto (così come della rilevabilità *ictu oculi* di un'interpretazione contraria a buona fede o del tutto sconveniente, rispetto alla natura o all'oggetto del contratto), bensì attraverso l'indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex [art. 360](#) c.p.c., n. 3) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito;

sul punto, è appena il caso di rilevare come il giudice di primo grado (in ciò sostenuto dalla decisione adesiva della corte d'appello) abbia proceduto alla lettura e all'interpretazione delle dichiarazioni negoziali in esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell'atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un'ipotetica lettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede o della convenienza oggettiva), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità;

con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'[art. 132](#) c.p.c., n. 4 (in relazione all'[art. 360](#) c.p.c., n. 4), per avere il giudice di primo grado dettato, a fondamento del rigetto dell'opposizione proposta dall'Immobiliare San Francesco Srl , una motivazione logica, apodittica e meramente apparente;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, ai sensi dell'[art. 132](#) c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparso come parte del documento,

risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;

in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01);

ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dal giudice di primo grado a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo il tribunale dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti ascrivibili all'accordo negoziale concluso tra il rappresentante del gruppo Sinthema e A.A., nonché della necessità di interpretare le diverse parti di tale accordo in termini unitari, valorizzando il significato della contestazione opposta dalla Sinthema Srl (ora ACT.MO Srl) al credito dello A.A. ai fini dell'impossibilità di riconoscervi il necessario requisito della certezza imposto ai fini della relativa opponibilità in compensazione; e ciò, sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di piena ragionevolezza e congruità logica;

l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla società ricorrente;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione, ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto difese in questa sede;

dev'essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), [art. 13](#), comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del [D.P.R. n. 115 del 2002](#), art. 13, comma 1 quater.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2023